ASSOCIAZIONE ITALIANA PREFETTI

STATUTO

Approvato dal Consiglio nazionale in data 20 luglio 2026

A · I · P
Associazione Italiana Prefetti

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita, mediante modifica della denominazione dell'Associazione Nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (ANFACI), l'Associazione Italiana Prefetti, di seguito "Associazione", con sede legale in Roma. L'Associazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad ANFACI.

Articolo 2
Scopi

1. L'Associazione, espressione del Corpo prefettizio italiano e della Dirigenza amministrativa dell'Amministrazione civile dell'Interno, si propone i seguenti scopi:
   a) rappresentare il Corpo prefettizio e la Dirigenza amministrativa, esprimendone la voce attraverso una adeguata attività di comunicazione e di promozione della corretta percezione pubblica delle funzioni e attività d'istituto, con particolare riferimento agli attori del dibattito politico e agli organi di stampa;
   b) tutelarne e promuoverne gli interessi diffusi e di categoria in quanto espressione del pubblico interesse a un efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla legge;
   c) promuovere l'attuazione di riforme legislative per favorire la costante aderenza delle strutture e delle funzioni dell'Amministrazione dell'Interno alle esigenze della cittadinanza e delle sue rappresentanze democratiche;
   d) fornire il contributo del pensiero e dell'esperienza dei soci all'elaborazione delle eventuali riforme amministrative in tutti gli ambiti di interesse professionale;
   e) tutelare, in ogni sede, anche giurisdizionale, gli interessi generali delle categorie professionali rappresentate e promuovere la crescita della cultura professionale, nonché l'integrità degli interessi morali ed economici; analoghe iniziative di promozione e tutela possono essere svolte dall'Associazione in favore delle altre categorie di dipendenti del Ministero dell'Interno;
   f) promuovere e favorire iniziative in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
2. Le funzioni sindacali restano di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali delle due categorie dei dirigenti prefettizi e dei dirigenti amministrativi.

Articolo 3
Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
   a) dalle quote sociali;
   b) dai beni mobili ovvero immobili nella disponibilità dell'Associazione;
   c) dagli eventuali lasciti, donazioni, contributi o sovvenzioni di privati o di enti pubblici.

Articolo 4
Soci

1. L'Associazione è costituita dai soci iscritti all'Associazione stessa; possono essere soci i dirigenti della Carriera prefettizia e i dirigenti amministrativi in servizio o a riposo.
2. Le organizzazioni sindacali della Carriera prefettizia e della Dirigenza amministrativa partecipano alla vita associativa, previo formale atto di adesione e con le modalità previste dai relativi ordinamenti, mediante i propri soci e con i rispettivi organi di vertice, come specificato negli articoli 10, 12 e 15 del presente Statuto. Tale partecipazione si configura per il tramite dei rispettivi organi di vertice, quali consiglieri di diritto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, con la finalità precipua di assicurare il coordinamento delle iniziative concordemente ritenute di comune interesse. L'adesione delle organizzazioni sindacali all'Associazione non comporta alcun onere finanziario a carico delle medesime.
3. Il Consiglio Nazionale può nominare soci onorari coloro che si siano particolarmente distinti per la realizzazione dei fini istituzionali.
4. Può inoltre essere socio chiunque abbia interesse alle finalità dell'Associazione, previa accettazione della Segreteria nazionale, e sono altresì soci gli appartenenti alle magistrature superiori, già soci, che abbiano chiesto di rimanere tali.

Articolo 5
Diritti e doveri dei soci

1. La partecipazione a tutte le attività dell'Associazione costituisce un diritto e un dovere del socio.
2. Il versamento delle quote sociali, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria nazionale, costituisce un dovere liberamente assunto con l'acquisizione della qualità di socio.
3. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota sociale.
4. I soci di cui al primo comma del precedente articolo 4, in regola con il versamento delle quote sociali, possono accedere alle cariche associative.
5. Il mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore a sei mesi dall'ultimo versamento effettuato comporta la perdita della qualità di socio.

Articolo 6
Acquisto e perdita della carica di socio

1. La qualità di socio si acquista all'atto dell'ammissione deliberata dagli organi direttivi. Si perde per dimissioni volontarie o per espulsione, nonché nei casi di mancato pagamento della quota associativa.
2. Il socio può dimettersi in ogni tempo. Per il socio che riveste cariche sociali le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono accettate dall'organo nell'ambito del quale il socio è stato eletto. Fino a quel momento il socio è tenuto ad esercitare le funzioni connesse con la carica ricoperta.

Articolo 7
Sanzioni per inosservanza dei doveri sociali

1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini istituzionali dell'Associazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono: la sospensione dai diritti sociali, di durata non superiore ad un anno e graduata in relazione all'entità della violazione; l'espulsione, limitata ai casi di eccezionale gravità.

Articolo 8
Applicazione delle sanzioni

1. Il Collegio dei probiviri, al quale spetta l'esercizio dell'azione disciplinare, la relativa attività istruttoria e la deliberazione preliminare circa la sanzione da applicare, deve sentire il socio sottoposto al procedimento. La deliberazione favorevole al socio vincola il Consiglio nazionale, che adotta il provvedimento conforme.
2. Il Consiglio nazionale può modificare la sanzione deliberata dal Collegio dei probiviri con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

Articolo 9
Organi dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:
   a) l'Assemblea generale;
   b) il Consiglio nazionale;
   c) il Segretario generale;
   d) il Collegio dei probiviri;
   e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti gli organi hanno durata triennale.

Articolo 10
Assemblea Generale e Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci ed è convocata almeno una volta l'anno.
2. Hanno, altresì, diritto di partecipare, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti.
3. Viene convocata in prima seduta su iniziativa del Segretario Generale e si riunisce contestualmente alla seduta di insediamento del Consiglio Nazionale eletto con le modalità di cui all'articolo 15.

4. Elegge nel suo seno, con voto palese e a maggioranza dei votanti semplice, un Presidente dell'Assemblea che rimane in carica finché una successiva Assemblea non determini diversamente e lo stesso non può durare in carica più di un triennio.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno ottanta soci.
6. L'Assemblea Generale,
   a. approva, con voto palese e a maggioranza dei votanti, le linee programmatiche del Segretario Generale all'atto dell'insediamento;
   b. formula, con voto palese e a maggioranza dei votanti, indirizzi generali per le questioni che le sono sottoposte dal Consiglio nazionale attraverso il Segretario generale;
   c. approva, con voto palese e a maggioranza dei votanti, mozioni d'indirizzo al Consiglio Nazionale proposte all'Assemblea da almeno trenta soci;
   d. rende, con voto palese e a maggioranza dei votanti, i pareri richiesti dal Segretario generale o dalla maggioranza del Consiglio nazionale;
   e. approva, con voto palese e a maggioranza dei soci presenti aventi diritto, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio nazionale o da almeno cinquanta soci;
   f. delibera, a maggioranza dei due terzi dei soci, lo scioglimento dell'Associazione su proposta del Consiglio nazionale.
7. Il Presidente dell'Assemblea in carica convoca e presiede la stessa nelle sedute successive alla prima, redigendone l'ordine del giorno anche su richiesta del Segretario generale, della maggioranza del Consiglio Nazionale o di almeno trenta soci.

Articolo 11
Proposte

1. Tutti i dirigenti della Carriera prefettizia e i dirigenti amministrativi dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio o a riposo, anche non soci, possono formulare proposte.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte all'esame del Consiglio nazionale a cura del Segretario generale.

Articolo 12
Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è costituito da un numero di quindici componenti eletti direttamente dai soci secondo il procedimento di cui all'articolo 15.
2. Sono altresì consiglieri di diritto gli organi di vertice (presidenti, segretari o come diversamente denominati) delle organizzazioni sindacali aderenti rappresentative della carriera prefettizia e della dirigenza amministrativa dell'Interno, le quali concorrono al raccordo delle iniziative di comune interesse e collaborano per il coordinamento della rappresentanza unitaria degli interessi comuni, ferma restando la esclusiva competenza delle stesse in merito alla rappresentanza sindacale e alla tutela dei diritti economici e giuridici in sede di contrattazione nazionale e decentrata.

3. Il Consiglio nazionale svolge le seguenti funzioni:
   a) giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità;
   b) elegge, a maggioranza dei votanti, il Collegio dei probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti;
   c) si pronuncia sulle dimissioni del Segretario generale e dei componenti del Consiglio nazionale stesso;
   d) delibera sulle linee guida inerenti all'azione associativa e sottopone gli indirizzi generali alla approvazione della Assemblea generale;
   e) approva direttive per lo svolgimento dell'attività associativa;
   f) propone alla Assemblea generale eventuali modifiche statutarie, nonché l'eventuale scioglimento della Associazione; in caso di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in merito alla devoluzione dei beni esistenti al momento dello scioglimento;
   g) approva i conti consuntivi annuali predisposti dal tesoriere, dopo avere acquisito il parere del Collegio dei revisori;
   h) determina l'importo della quota sociale;
   l) delibera, su proposta del segretario generale, il regolamento elettorale per l'elezione degli organi collegiali;
   m) conferisce il titolo di socio onorario.
4. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. Al termine del triennio, resta in carica per il tempo necessario alla elezione del nuovo Consiglio nazionale secondo il procedimento di cui all'articolo 13.

Articolo 13
Funzionamento del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale deve riunirsi almeno due volte l'anno nonché in occasione della gestione delle elezioni del successivo Consiglio nazionale, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale è convocato e presieduto dal Segretario generale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti stessi.
4. È fatto rinvio, per quanto non previsto dalla presente norma, alle norme del codice civile. Copia del verbale di ogni seduta deve essere trasmessa ai soci.

Articolo 14
Segretario generale

1. Il Segretario generale è eletto direttamente dai soci secondo il procedimento di cui all'articolo 15.
2. Il Segretario generale dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
3. Il Segretario generale è coadiuvato da cinque consiglieri nazionali scelti dallo stesso Segretario, ai quali lo stesso conferisce deleghe esecutive relative a specifici settori.

4. Il Segretario generale designa, altresì, fra i componenti del Consiglio Nazionale, quattro Segretari operativi, i cui nominativi devono essere esplicitati già in sede di presentazione delle liste organi periferici dell'Associazione, nominati dal Consiglio nazionale a maggioranza dei votanti e corrispondenti a quattro sezioni:
   - Ministero e organi centrali;
   - Nord (comprendente le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto);
   - Centro (comprendente le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria);
   - Sud (comprendente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).

   La funzione dei segretari operativi è il mantenimento dei rapporti fra gli organi centrali e i soci, nonché la organizzazione di occasioni di incontro a livello territoriale, anche mediante la cura costante dei canali telematici interni, secondo le direttive del Segretario generale.

   Il Segretario Operativo della Sezione Ministero e Organi Centrali svolge le funzioni di Vice Segretario Generale e sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento.
5. Il Segretario generale:
   a) dirige l'azione dell'Associazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio nazionale e degli indirizzi della Assemblea generale;
   b) promuove le decisioni del Consiglio nazionale e gli indirizzi della Assemblea generale e ne cura l'attuazione;
   c) coordina l'azione del Consiglio nazionale e ne convoca e presiede le sedute;
   d) convoca l'Assemblea generale;
   e) adotta le iniziative nell'interesse dell'Associazione riferendone al Consiglio nazionale;
   f) stabilisce le linee della comunicazione associativa;
   g) nomina, tra i componenti del Consiglio, il tesoriere.
   h) attribuisce a cinque componenti del Consiglio deleghe relative a specifici settori di attività, in conformità a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
   i) può conferire all'esterno incarichi tecnici, anche retribuiti, quali addetto stampa o altri, previa approvazione del Consiglio nazionale.

Articolo 15
Elezione del Consiglio nazionale e del Segretario generale

1. Per la elezione del Consiglio nazionale si costituisce un seggio elettorale composto dal Consiglio nazionale in carica, che elegge nel suo seno un presidente del seggio.
2. Il seggio elettorale accerta il numero degli iscritti all'Associazione ai fini della determinazione del corpo elettorale e riceve le candidature. Le candidature sono presentate in liste; ciascuna lista indica il candidato alla carica di Segretario generale e i candidati alla carica di consigliere. Le liste indicano altresì i candidati consiglieri che il candidato Segretario generale, in caso di elezione, designerà quali Segretari operativi ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il corpo elettorale elegge i propri rappresentanti mediante elezioni telematiche regolate dall'apposito regolamento elettorale.
4. Il regolamento elettorale di cui all'articolo 12, comma 3, lett. l), disciplina nel dettaglio il procedimento di cui ai commi precedenti.

Articolo 16
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti a maggioranza relativa dal Consiglio nazionale.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio nazionale che lo ha eletto.
3. Il Collegio dei probiviri provvede in materia disciplinare. Esercita il sindacato di legittimità sulla regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione su ricorso degli interessati. Dirime le controversie insorte fra i soci e l'Associazione e fra i soci per le questioni relative al rapporto associativo.
4. Il Consiglio dei probiviri è convocato dal suo Presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta di almeno due dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tutti i componenti e, in seconda convocazione, di almeno due membri.

Articolo 17
Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione secondo le direttive del Segretario generale e fornisce al Consiglio nazionale gli elementi occorrenti per l'approvazione dei bilanci, curando anche la predisposizione degli schemi degli stessi.

Articolo 18
Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti a maggioranza dei votanti dal Consiglio nazionale.
2. Nella prima seduta dopo l'elezione, elegge nel suo seno il Presidente. Resta in carica per la durata del Consiglio nazionale che lo ha eletto.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione e redige la relazione sul rendiconto della gestione annuale.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in prima convocazione, di tutti i componenti e, in seconda convocazione, di almeno due.

Articolo 19
Comunicazione

1. Le comunicazioni interne fra gli organi dell'Associazione, i soci e le organizzazioni sindacali aderenti sono tenute in via ordinaria mediante gli strumenti telematici.
2. Il Segretario generale cura, mediante consiglieri nazionali delegati nonché mediante appositi incaricati scelti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera i), e attraverso i segretari operativi di cui all'articolo 14, la comunicazione esterna, i rapporti con gli organi di informazione e la tenuta dei canali telematici, del sito istituzionale e delle reti sociali.

Articolo 20
Modalità telematica per le sedute degli organi collegiali e per le elezioni

1. Tutte le sedute degli organi collegiali (Consiglio nazionale, Assemblea generale, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei conti) sono ordinariamente tenute in modalità telematica.
2. Anche la convocazione avviene mediante trasmissione telematica, nella quale sono indicati il canale prescelto e le credenziali di accesso.
3. Anche le elezioni si svolgono mediante canali telematici, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento elettorale.

Articolo 21
Disposizione transitoria

1. Fino alla elezione e all'insediamento degli organi previsti dal presente Statuto, da tenersi entro un anno dall'approvazione, le funzioni del Segretario generale sono esercitate dal Segretario generale dell'ANFACI in carica; quelle del Consiglio nazionale sono esercitate dal Consiglio nazionale dell'ANFACI in carica; quelle dei consiglieri delegati sono esercitate da tutti i componenti della Segreteria nazionale in carica dell'ANFACI, anche se di numero superiore a quello previsto dall'articolo 14, comma 5, lett. h); quelle del Tesoriere sono esercitate dal Tesoriere in carica dell'ANFACI; quelle del Collegio dei probiviri sono esercitate dal Collegio dei probiviri in carica dell'ANFACI; quelle del Collegio dei revisori dei conti sono esercitate dal Collegio dei revisori in carica dell'ANFACI.

Articolo 22
Disposizione finale

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione del Consiglio nazionale dell'ANFACI di adozione dello Statuto stesso.